



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2017

LE RIFORME IN UNA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE

Dalla sentenza n. 1 del 2014 alla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sulla legge elettorale: una soluzione di continuità c'è e riguarda il ruolo dei partiti politici

di ILENIA MASSA PINTO

**DALLA SENTENZA N. 1 DEL 2014
ALLA SENTENZA N. 35 DEL 2017 DELLA
CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE:
UNA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ C'È E RIGUARDA
IL RUOLO DEI PARTITI POLITICI**

di *Ilenia Massa Pinto*
Professoressa associata di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Torino

ABSTRACT

ITA

Se è condivisibile il giudizio secondo il quale ci sarebbe sostanziale continuità tra le decisioni adottate nella sentenza del 2017 e quelle adottate nella sentenza del 2014 dalla Corte costituzionale sulla legge elettorale, in merito alla questione relativa alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori si può leggere tra le righe della motivazione della sentenza del 2017 una soluzione di continuità rispetto a quella del 2014. Mentre infatti quest'ultima era totalmente ispirata a una logica antipartitica, e a un'interpretazione del principio rappresentativo e dell'art. 67 della Costituzione tutta incentrata sul rapporto diretto e immediato tra singolo elettore ed eletto, quella della sentenza del 2017 sembra, da un lato, voler restituire un ruolo determinante ai partiti politici e, dall'altro, e soprattutto, recuperare una concezione della rappresentanza politica meno supina alla retorica antipolitica del tempo presente e più rispettosa della teoria e della storia costituzionali.

EN

It can be shared the prevailing opinion concerning the significant continuity between Constitutional Court decisions delivered in 2014 and in 2017 about electoral law. But it must be underlined an important discontinuity about the position of political parties: in the first decision the Constitutional Court shared the common negative attitude towards political parties and it considered the single citizen as sovereign in a direct relationship with the elected; in the last one it gives back to the political parties their constitutional role. So there's a significant difference about the concept of political representation in the two decisions.

DALLA SENTENZA N. 1 DEL 2014
ALLA SENTENZA N. 35 DEL 2017 DELLA
CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE:
UNA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ C'È E RIGUARDA
IL RUOLO DEI PARTITI POLITICI

di *Ilenia Massa Pinto*

SOMMARIO: 1. *Premesse: il recuperato ruolo dei partiti politici e la concezione della rappresentanza politica nella sentenza del 2017*; 2. *Le questioni sollevate in ordine alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori*; 3. *La motivazione della sentenza del 2017 in ordine alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori*; 4. *Dal 2014 al 2017: il mutato atteggiamento nei confronti del ruolo dei partiti politici*; 5. *Conclusioni*.

1 Premesse: il recuperato ruolo dei partiti politici e la concezione della rappresentanza politica nella sentenza del 2017

Con la sentenza n. 35 del 2017 la Corte costituzionale si è pronunciata su una molteplicità di questioni riguardanti la legge elettorale n. 52 del 2015 (c. d. *Italicum*), intervenendo così a pochi anni di distanza dalla precedente sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte si era pronunciata su una serie di questioni riguardanti la legge elettorale n. 270 del 2005 (c. d. *Porcellum*). I profili d'interesse della recente pronuncia della Corte sono tanti: in questa sede non mi occupo dell'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza, né delle diverse censure sollevate in ordine alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza, né delle censure sollevate in ordine alla disomogeneità tra i sistemi elettorali previsti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica¹. Rispetto a questi profili è pienamente

¹ Tra i primi commenti alla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale cfr. A. CELOTTO, *La legge elettorale: quali prospettive?*, in *Rivistaaic.it*, 2017, n. 1; M. LUCIANI, Bis

condivisibile il giudizio prevalente in forza del quale c'è sostanziale continuità tra le decisioni adottate nella sentenza del 2017 e quelle adottate nella sentenza del 2014².

Intendo invece formulare qualche considerazione rispetto alla questione relativa alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori: sotto questo profilo, infatti, mi sembra si possa leggere tra le righe della motivazione della sentenza del 2017 una soluzione di continuità rispetto a quella del 2014. Mentre infatti quest'ultima era totalmente ispirata a una logica antipartitica, e a un'interpretazione del principio rappresentativo e dell'art. 67 della Costituzione tutta incentrata sul rapporto diretto e immediato tra singolo elettore ed eletto³, quella della sentenza del 2017 sembra, da un lato, voler restituire un ruolo determinante ai partiti politici e, dall'altro, e soprattutto, recuperare una concezione della rappresentanza politica meno supina alla retorica antipolitica del tem-

in idem: *la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, in *Rivista-ic.it*, 2017, n. 1; C. ROSSANO, *Note su premio di maggioranza ed esigenze di omogeneità delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sentenza della Corte costituzionale n. 35/2017*, in *Rivistaic.it*, 2017, n. 1; A. MORRONE, *Dopo la decisione sull'Italicum: il maggioritario è salvo, e la proporzionale non un obbligo costituzionale*, in *Forumcostituzionale.it*, 2017; A. RUGGERI, *La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità: un'autentica quadratura del cerchio, riuscita solo a metà, nella pronuncia sull'Italicum*, in *Forumcostituzionale.it*, 2017; F. FERRARI, *Sotto la punta dell'iceberg: fictio litis e ammissibilità della q.l.c. nella sent. n. 35/2017*, in *Forumcostituzionale.it*, 2017; R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'Italicum in sistema elettorale maggioritario "eventuale" ma lascia al legislatore l'onere di definire una legislazione elettorale omogenea per le due Camere*, in *Federalismi.it*, 2017; S. CECANTI, *I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del referendum, ma per il resto deludente per i proporzionalisti*, in *Federalismi.it*, 2017; A. AZZENA – F. MONCERI, *Rappresentanza versus Governabilità nella sentenza della Corte sull'Italicum*, in *laCostituzione.info*, 2017.

² Cfr. M. LUCIANI, *Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, cit., p. 3: «Se si legge la nuova sentenza, infatti, si identificano passaggi perfettamente sovrapponibili a quelli della sent. n. 1 del 2014, sicché non si può certo dire che la conclusione della vicenda sia stata una sorpresa».

³ Peraltro la motivazione della sentenza del 2014 era in perfetta armonia con l'opinione pubblica prevalente e con un ampio e trasversale consenso delle diverse forze politiche, soprattutto sotto il profilo che si sta qui analizzando. In argomento cfr. soprattutto M. ARMANNO, *Il sistema delle liste bloccate. Riflessioni tra retorica democratica, divieto di mandato imperativo e ruolo dei partiti politici*, in *Federalismi.it*, 2013, n. 24.

po presente e più rispettosa della teoria e della storia costituzionali⁴. Delle due idee costituzionali che il concetto di rappresentanza politica implica – la rappresentanza “dal basso” come rispecchiamento del pluralismo e la rappresentanza “dall’alto” come costituzione in unità politica del rappresentato – è questa seconda che era stata completamente ignorata dalla Corte nel 2014⁵. In quella occasione la Corte aveva seguito l’enfasi che la perdurante retorica antipolitica pone sul principio della sovranità popolare, senza tuttavia ricordare che non ci potrà mai essere un popolo che esercita la sovranità senza qualcuno che *offra* al popolo stesso un qualche progetto di vita comune desiderabile e praticabile. È l’*offerta* politica che dà forma alla domanda politica⁶. Il rap-

⁴ Sul concetto di rappresentanza – di ascendenza “giacobina” – che sta sullo sfondo della motivazione della sentenza del 2014, cfr., in senso critico, N. ZANON, *La seconda giovinezza dell’art. 67 della Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (5 marzo 2014), che, come noto, è stato poi il redattore della sentenza del 2017 e che, rispetto alle motivazioni della sentenza del 2014, così scriveva: «nell’epoca della più truce polemica contro la rappresentanza politica, siamo tutti costretti quasi a ricominciare da capo, a costruire *ex novo* una semantica comune proprio della rappresentanza politica. E a rifare i conti concettuali con i nodi che essa, in fondo, ha sempre posto ai suoi osservatori consapevoli, in ogni epoca». Per approfondimenti cfr. altresì N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1991.

⁵ Per un approfondimento di quanto accennato nel testo sia consentito il rinvio a L. IMARISIO – I. MASSA PINTO, *La sentenza n. 1 del 2014 sull’incostituzionalità parziale della legge elettorale: le sue possibili narrazioni e il suo seguito legislativo*, in *Dem. Dir.*, 2013, nn. 3-4, pp. 305 ss. Ricostruisce le due matrici dell’istituto della rappresentanza politica M. DOGLIANI, *L’idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra Otto e Novecento*, in A. PACE (a cura di), *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Giuffrè, Milano, 1999, tomo I, pp. 537 ss., e ora in M. DOGLIANI, *La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 269 ss. Del medesimo A. v., da ultimo, *La rappresentanza politica come rappresentanza del “valore” di uno Stato concreto*, in *Dem. Dir.*, 2014, n. 2, pp. 7 ss., e ora in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 880 ss., dove si approfondisce il punto della «banalizzazione del concetto di rappresentanza politica». Per una ricostruzione storico-teorica dell’istituto della rappresentanza, nel suo significato proprio di «strategia contro un’assenza per qualche motivo insuperabile», cfr. P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, in *Il Filangieri*, 2004, n. 3, pp. 329 ss., che si pone ovviamente sulla scia del noto saggio di G. LEIBHOLZ, *Die Repräsentation in der Demokratie* (1929), trad. it., *La rappresentazione nella democrazia*, Giuffrè, Milano, 1989.

⁶ P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, cit., pp. 330-331 e 333: «Nella cultura politica la rappresentanza non svolge un ruolo ancillare o meramente tecnico-costituzionale: non è un concetto che interviene soltanto per connotare una specifica forma di governo o per contraddistinguere la natura di un determinato organo. La rappresentanza si colloca piuttosto al centro del processo di comprensione e di legittimazione dell’ordine politico. Il problema che essa ha di fronte è il problema capitale della cultura politico-giuridica: il passaggio dalla molteplicità ‘anarchica’ degli individui

presentante è il “facitore” dell’unità politica, a prescindere dalle modalità della sua elezione⁷.

2. Le questioni sollevate in ordine alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori

Sotto il profilo che qui interessa, le questioni sollevate nell’ultima vicenda processuale in materia elettorale di fronte alla Corte investono le previsioni in base alle quali le liste, nei singoli collegi, sono composte da un candidato capolista e da un elenco di candidati, tra i quali ultimi l’elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso scelti tra quelli non capilista⁸.

Secondo il giudice remittente, sebbene in astratto la disciplina che prevede un sistema misto – «in parte blindato e in parte preferenziale» – sembri garantire all’elettore la possibilità di esprimere un voto diretto, libero e personale⁹, in concreto si possono verificare degli inconvenienti di fatto tali per cui non si può escludere un effetto distortivo

all’unità di un assetto di cui quegli individui si riconoscono membri. È in gioco il rapporto fra le parti e il tutto: il dispiegarsi delle azioni imprevedibili, centripete, conflittuali dei singoli e la formazione di un ordine unitario (...). Studiare la rappresentanza politica nel suo sviluppo storico-concettuale significa dunque riflettere sulle diverse strategie discorsive grazie alle quali, in differenti contesti, soggetti o gruppi di soggetti si sono riconosciuti in una figura o in un ente volta a volta assunti come l’espressione visibile della loro identità politica, come il veicolo della loro volontà o il tutore dei loro interessi».

⁷ M. DOGLIANI, *L’idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra Otto e Novecento*, cit., p. 273: «L’idea hobbesiana del rappresentante che, essendo ‘uno’ (una persona o un’assemblea) costituisce, con la sua ‘posizione’, l’unità dei rappresentati, dando vita ad un unico corpo politico, non è mai andata persa, non è affatto rimasta legata alla stagione dell’assolutismo». Cfr. altresì P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, cit., p. 332, secondo il quale, dunque, «può delinearsi allora un legame significativo fra il processo rappresentativo e il dispositivo dell’elezione, senza però che questo nesso appaia un dato necessario e costante».

⁸ Le disposizioni impugnate sono: art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall’art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015.

⁹ Il parametro la cui lesione è lamentata dal giudice *a quo* è l’art. 48, comma 2, Cost. Nel solo dispositivo il giudice remittente invoca altresì gli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost. Rispetto a tali parametri però la Corte dichiara inammissibili le censure, in quanto non motivate.

– soprattutto a scapito degli elettori che votano per le liste di minoranza – dovuto al formarsi di una rappresentanza parlamentare largamente dominata dai capilista bloccati. Il giudice remittente osserva infatti che è molto probabile che solo la lista che consegue il premio di maggioranza potrebbe ottenere eletti con le preferenze, mentre gli eletti nelle liste di minoranza sarebbero unicamente, o per lo più, capilista bloccati. L'entità di questo effetto distorsivo potrebbe certo essere contenuto attraverso il correttivo della multicandidatura: paradossalmente, infatti, sotto questo profilo, la multicandidatura potrebbe produrre l'effetto "benefico" di liberare seggi per candidati scelti attraverso il voto di preferenza¹⁰. Ciononostante il giudice *a quo* ritiene che ci sia una lesione della libertà di voto degli elettori delle liste di minoranza: mentre, infatti, la lista che consegue il premio di maggioranza, ottenendo 340 seggi, avrà con certezza almeno 240 deputati eletti con le preferenze (e anche di più se i capilista si candidano in più collegi), alle liste perdenti non potranno che essere attribuiti i restanti 278 seggi e, se tali liste sono in numero superiore a tre, in teoria potrebbero ottenere soltanto deputati eletti senza preferenze.

La disciplina della multicandidatura non è dunque censurata in sé e per sé dal giudice remittente, che anzi la considera come variabile concreta che potrebbe ridurre l'effetto distorsivo della disciplina dei capilista bloccati¹¹.

¹⁰ Ad esempio, se una lista presenta dieci capilista diversi, ciascuno candidato in dieci collegi, potrebbe ottenere, al massimo, dieci eletti senza preferenze; se, all'estremo opposto, quella lista presenta un diverso capolista in ciascuno dei cento collegi, potrebbe avere fino a cento eletti senza preferenze.

¹¹ Più che sulla disciplina dei capilista bloccati, tuttavia, è sulla disciplina della multicandidatura che sembrerebbero esserci dubbi d'incostituzionalità, anche alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale: la possibilità prevista dalla legge di presentare candidature plurime dei capilista in un numero massimo di 10 collegi plurinominali sembra infatti contravvenire al rilievo critico espresso dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014 in ordine agli effetti negativi delle candidature plurime sulla conoscibilità da parte degli elettori dei soggetti che col proprio voto concorreranno effettivamente a eleggere. Sul punto cfr. L. IMARISIO, *Riforma costituzionale e sistema elettorale*, in AA. VV., *La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi*, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 195; M. ARMANNO, *Ancora su premio di maggioranza, liste bloccate e candidature plurime. Note alle nuove ordinanze di rinvio dell'ITALICUM*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2016, n. 3, pp. 11 ss. La Corte si è pronunciata solo sull'incostituzionalità della disciplina relativa all'opzione dei candidati plurieletti. I giudici *a quibus* infatti hanno sollevato dubbi d'incostituzionalità solo con riferimento all'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 (come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015), il quale prevede che il deputato eletto in più collegi plurinominali debba dichiarare alla Presidenza della Camera dei depu-

3. La motivazione della sentenza del 2017 in ordine alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori

Nel § 11.2. del *Considerato in diritto* la Corte motiva la non fondatezza della questione sollevata sulla base delle seguenti argomentazioni: spetta anzitutto al legislatore disciplinare le modalità di composizione delle liste e le modalità di espressione del voto degli elettori¹²; i limiti che in ogni caso gravano sul legislatore in questa materia sono stati indicati nella sentenza del 2014 e sono stati rispettati dalla disposizione oggetto.

Secondo la Corte, se infatti «appartiene al legislatore discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati», dalla sentenza del 2014 si ricava peraltro che «lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in

tati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Sul punto la Corte afferma che «l'assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori». Il criterio del sorteggio, indicato dalla Corte in sostituzione dell'opzione da parte del candidato plurieletto, non sembra peraltro soddisfare in pieno l'esigenza di rispettare la volontà degli elettori. La Corte ne è consapevole laddove conclude, sul punto, che «appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori». Sul punto v. in particolare A. RUGGERI, *La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità: un'autentica quadratura del cerchio, riuscita solo a metà, nella pronuncia sull'Italicum*, cit., p. 7.

¹² Il ripetuto riferimento alla necessità di rispettare la discrezionalità politica del legislatore sembra l'altro elemento degno di nota della sentenza del 2017, anche con riferimento agli altri profili decisi dalla Corte.

radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori».

E tuttavia, prosegue la Corte, il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52 del 2015 ha in sostanza seguito, sotto questo profilo, le indicazioni che si ricavano dalla sentenza del 2014: infatti le liste sono presentate in cento collegi plurinomiali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l'unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l'elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista.

Inoltre la Corte sostiene l'irrelevanza degli inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale: l'effetto distorsivo paventato dal giudice remittente – e cioè il fatto che le liste di minoranza potrebbero avere eletti solo tra i capilista bloccati – è una conseguenza di fatto, appunto, che dipende prevalentemente dal modo in cui il sistema dei partiti è in concreto articolato, e non può pertanto tradursi in un vizio d'illegittimità costituzionale.

Ma l'argomento speso dalla Corte che più di ogni altro mi sembra degno di nota è il seguente: «Né è irrilevante, nella complessiva valutazione di una siffatta disciplina, la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature (...), nonché, come nel caso di specie, l'indicazione di candidati capilista, è anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 Cost., considerando, peraltro, che tale indicazione, tanto più delicata in quanto quei candidati sono bloccati, deve essere svolta alla luce del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale».

Non si tratta solo di un *obiter dictum* qualunque: non può passare inosservato né può essere letto con leggerezza o superficialità, specie alla luce della drammatica crisi che la politica sta attraversando. È un riferimento preciso, che sollecita una profonda riflessione sull'epoca presente e si staglia come un macigno rispetto all'opposto atteggiamento demagogico e antipartitico che serpeggiava nella precedente sentenza del 2014. Il tema non può essere eluso: la Corte ha offerto un *incipit* per tornare a riflettere sul ruolo dei partiti politici, nella consapevolezza che, come la storia dimostra, non può essere dato per scontato. Per i partiti politici stessi le parole della Corte suonano, devono

suonare, come un grido d'allarme, come un'ultima chiamata: la decisione di non fondatezza sotto questo profilo equivale non a una loro vittoria, ma a un estremo appello alla loro responsabilità.

A chi troppo superficialmente da anni auspica la fine dello Stato dei partiti, bisognerebbe ricordare la celebre Prolusione berlinese di Heinrich Triepel del 1927 (pubblicata nel 1928 e ristampata nel 1930), le cui ultime pagine sulla dissoluzione del sistema politico dei partiti sono di un'attualità sconcertante: nelle sue conclusioni, Triepel non esitava ad affermare che il superamento dei partiti e la rifondazione dello Stato si possono realizzare solo con l'abbandono della «concezione atomistico-individualistica da cui è nato lo Stato», e con la sostituzione di quest'ultima con «una concezione organica dello Stato stesso»¹³. Conosciamo la drammatica evoluzione del costituzionalismo weimariano, sino alla sua dissoluzione autoritaria, e sicuramente nella storia del Novecento la rifondazione dello Stato sulla base di una con-

¹³ H. TRIEPEL, *Die Staatsverfassung und die politischen Parteien* (1928-1930), trad. it., *La Costituzione dello Stato e i partiti politici*, a cura di E. Gianfrancesco – G. Grasso, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 19-20: «Le vecchie idee liberali sulla natura dello Stato rappresentativo, per quanto morali possano essere i loro contenuti, difficilmente saranno in grado di imporsi nuovamente. Per questo motivo, un allontanamento dallo Stato dei partiti potrà avvenire soltanto attraverso un processo evolutivo della democrazia di massa, oppure attraverso il suo superamento. È ipotizzabile, e molti ne colgono già gli sviluppi, che, attraverso la trasformazione in una oligarchia di capi, si possa compiere un processo di nobilitazione della democrazia 'egualitaria' e che, per questa via, al posto delle organizzazioni di partito prive di responsabilità e dei poteri ancor meno responsabili che si nascondono dietro di esse entrino in scena delle guide della nazione [*Staatsleiter*] indipendenti e per ciò stesso responsabili (...). Una trasformazione di questo tipo non avviene in pochi anni né può essere dettata dall'alto. Altrettanto poco, i partiti politici contemporanei si faranno mettere da parte per decreto. Nel bene o nel male, essi sono oramai diventati forme di vita storicamente determinate. Ma anche la loro ora verrà. Già intravediamo ovunque altre forze in grado di dare forma alla collettività. Attraverso un processo evolutivo naturale, queste forze condurranno gradualmente a una nuova articolazione del popolo, trasformando una massa senz'anima in vivace 'unità delle moltitudini'. Molti chiameranno questa mia previsione una romantica illusione. Ma ai miei occhi non sarebbe un disonore passare per romantico. Tuttavia, penso anche che le forze che si accingono a dare forma organica alla società meccanizzata contemporanea [*mechanisierte Gesellschaft der Gegenwart*] non costituiscano personaggi fiabeschi o figure spettrali, bensì creature in carne e ossa. Se si potesse incanalare le forze che emergono con primitiva brutalità dal grembo del popolo per dare vita a una amministrazione autonoma che, ponendosi al servizio dello Stato, avesse natura sia economica sia spirituale, con una ricca articolazione non solo sul piano personale ma anche su quello territoriale, e se, in questo modo, lo Stato non venisse distrutto, bensì tenuto insieme – se lo Stato non venisse smantellato, ma, al contrario, riedificato dal basso, allora esso si sarà trasformato in un vero e proprio organismo nel quale "gli elementi si intrecciano per dare forma alla totalità e l'uno agisce e vive nell'altro"».

cezione organica ha condotto a risultati che sono andati oltre gli auspici dello stesso Triepel. Ma oggi, consapevoli che «il sistema politico dei partiti rappresenta l'auto-organizzazione creata dalla democrazia di massa», nonché l'unico mezzo di unificazione, per quanto in profonda crisi, della «massa disgregata dall'individualismo»¹⁴, le forme organicistiche che s'intravedono all'orizzonte non sembrano potersi tradurre in altro se non nel «trionfo dell'*antipolitico* e dell'*economico*»¹⁵.

4. Dal 2014 al 2017: il mutato atteggiamento nei confronti del ruolo dei partiti politici

È vero dunque che nella sentenza del 2014 la Corte non sembrava bocciare, in sé e per sé, il sistema delle liste bloccate, limitandosi a ritenerlo incostituzionale nella misura in cui è previsto come sistema esclusivo di scelta dei candidati, e in circoscrizioni eccessivamente

¹⁴ *Ibidem*, p. 18: «...quello che si è compiuto è un processo del tutto naturale. Esso rappresenta la conseguenza quasi logica di una concezione dello Stato che ha fornito l'impronta all'evoluzione degli ultimi tempi. L'individualismo atomistico governa il processo di sviluppo della moderna democrazia. Quando, infine, la forza pubblica viene trasferita alla massa disgregata dall'individualismo, quest'ultima, non essendo in grado né di volere né di agire, crea le organizzazioni attraverso le quali è capace di produrre una propria volontà. Quando, in particolare, il diritto elettorale alla rappresentanza popolare viene congegnato su basi puramente individualistiche, la massa non può esercitare il proprio diritto di voto, se, in precedenza, non ha in qualche modo provveduto a suddividersi in gruppi. Questa articolazione è stata realizzata attraverso la formazione dei partiti politici e (...) difficilmente, in un primo momento, essa avrebbe potuto essere realizzata in modo diverso. Il sistema politico dei partiti rappresenta l'auto-organizzazione creata dalla democrazia di massa».

¹⁵ E. GIANFRANCESCO, *Triepel ed i partiti politici: ieri, oggi, domani*, in H. Triepel, *La Costituzione dello Stato e i partiti politici*, cit., p. 31. Cfr. altresì S. MANGIAMELI, *Partiti politici e parlamentarismo tra principio liberale e principio democratico a partire da una riflessione su Heinrich Triepel*, *ivi*, pp. 45 ss., e C. PINELLI, *Pluralismo politico e unità statale nel saggio sui partiti di Heinrich Triepel*, *ivi*, pp. 65 ss. La letteratura sul punto è ovviamente sterminata. Prime indicazioni bibliografiche si trovano in G. RIVOSECCHI, *I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale*, in *Osservatorioaic.it*, 2016, n. 3. Sulla ineludibilità di un recupero del ruolo che l'art. 49 della Costituzione assegna ai partiti politici cfr. soprattutto F. LANCHESTER, *La Costituzione tra elasticità e rottura*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 97, dove si afferma che «L'art. 49 della Cost. è veramente scomparso dal dibattito politico costituzionale, risucchiato dalla crisi di regime del 1992-1993».

ampie¹⁶. Tuttavia l'intera motivazione della Corte sembrava ispirata a un generale disprezzo nei confronti dei partiti politici: era una motivazione contro i partiti politici e a tutela del diritto individuale – diretto e immediato – di voto e tutta incentrata su un'interpretazione del principio rappresentativo di sapore giacobino. Con le parole della Corte: «le disposizioni censurate, nello stabilire che il voto espresso dall'elettore, destinato a determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall'ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti (...). Una simile disciplina priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti (...). [I candidati], invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti»¹⁷.

Ancora più perspicue sono le affermazioni, fatte proprie dalla Corte costituzionale, pronunciate dalla Corte di Cassazione che aveva sollevato la questione d'incostituzionalità: «Dette norme, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione di tutti i candidati, renderebbero, infatti, il voto sostanzialmente "indiretto", posto che i partiti non potrebbero sostituirsi al corpo elettorale e che l'art. 67 Cost presupporrebbe l'esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all'elettore la facoltà di scegliere l'eletto, farebbero sì che il voto non sia libero, né personale»¹⁸.

¹⁶ Anche se, come era stato rilevato anche da M. ARMANNI, *Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale*, in *Rivistaaic.it*, 2014, n. 4, pp. 4-5, ciò si deduceva dalle argomentazioni espresse nella motivazione, e non in modo lineare dal dispositivo, che si limitava a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni censurate «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati». E la stessa Corte in apertura del punto 5 del Considerato in diritto dichiarava «la questione fondata nei termini di seguito precisati».

¹⁷ Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, *Considerato in diritto*, § 5.1.

¹⁸ Sul punto v. in particolare E. GROSSO, *Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un'indebita richiesta di "supplenza" alla Corte costituzionale, di fronte all'ennesima disfatta della politica*, in *Rivistaaic.it*, 2013, n. 4, pp. 9-10, il quale notava già che «il giudice remittente sembra cadere in un macroscopico equivoco. Motiva infatti la presunta illegittimità costituzionale della lista bloccata affermando che, dal diritto al suffragio "diretto", discen-

Nella sentenza del 2014 non veniva neppure abbozzato un discorso volto a indicare le esigenze sottese alla scelta (politica) di escludere la possibilità per gli elettori di esprimere delle preferenze¹⁹. Né veniva abbozzata una qualche motivazione intorno alla necessità di un bilanciamento tra il diritto individuale di voto e il principio della rappresentanza politica nel suo significato teorico più autentico, secondo il quale la teoria della rappresentanza non è una teoria della partecipazione, ma è una teoria dei poteri del rappresentante²⁰.

derebbe una sorta di ‘diritto alla preferenza’. Che, insomma, l’assenza del voto di preferenza sarebbe di per sé manifestazione della natura sostanzialmente ‘indiretta’ del suffragio (...). La libertà di ‘scegliere l’eletto’, in definitiva, non può essere semplicemente confusa con la libertà di scrivere sulla scheda elettorale il nome di un candidato preferito. A ragionare in questo modo, anche il sistema dei collegi uninominali potrebbe essere considerato incostituzionale, in quanto ‘costringe l’elettore (‘limitando’ così la sua libertà) ad associare alla lista preferita il nome di un candidato che egli non ha in alcun modo contribuito a scegliere, essendogli stato ‘imposto’ – allo stesso modo della lista bloccata – dai vertici politici del partito politico che ha assegnato *quel* candidato a *quel* collegio. (...) la Cassazione sembra confondere un giudizio politicamente negativo sul merito di quel meccanismo con una valutazione della sua legittimità costituzionale (...). Il fatto che, in Italia, il sistema politico si sia progressivamente deteriorato, che i partiti non siano più in grado di svolgere quella fondamentale funzione ‘mediatoria’ e di selezione delle classi dirigenti che meritoriamente hanno svolto nei primi cinquant’anni di vita della Repubblica, che la lista bloccata sia stata utilizzata come strumento (peraltro, a quanto pare, di assai scarsa funzionalità in concreto) di controllo della fedeltà dei parlamentari ai leader politici che orientano la selezione delle candidature, non può ovviamente assurgere a specifico motivo di illegittimità del sistema, apprezzabile da un’istanza giurisdizionale».

¹⁹ M. ARMANNI, *Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 5: sulla questione delle liste bloccate la Corte non ragiona in termini di ragionevolezza del bilanciamento, poiché «non individua con nitidezza (a differenza di ciò che fa con riguardo ai premi di maggioranza) se e quali possano essere i valori costituzionali che militino a favore dell’eventuale mantenimento delle liste bloccate, e quale peso essi possano avere in un eventuale bilanciamento con quelli violati dalle disposizioni censurate».

²⁰ M. DOGLIANI, *L’idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra Otto e Novecento*, cit., pp. 277-278: la storia inglese del conflitto tra re e parlamento dimostra che «il parlamento è rappresentativo sia nel senso di creatore dell’unità politica del rappresentato sia nel senso di ‘raccoltore di quel consenso che è essenziale per la produzione del diritto. Ma questa seconda funzione si pone allo stesso livello della prima: è una verità simbolica, svuotata di realtà partecipativa... l’individuazione specifica di coloro che devono essere rappresentati non deriva direttamente dalla teoria della rappresentanza, bensì da altri principi che legittimano la pretesa di alcuni a porsi come il ‘doppio’, assente, del sovrano, o come gli *omnes* che devono prestare il loro consenso (...). La teoria della rappresentanza non è dunque una teoria della partecipazione, ma innanzi tutto una teoria dei poteri del rappresentante: essa ci dice che cosa può fare il rappresentante in quanto tale, ma non ci dice chi deve essere rappresentato in

Si noti tra l'altro che il Governo italiano, nelle proprie difese innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Saccomanno e altri c. Italia*, deciso con sentenza del 13 marzo 2012²¹, aveva affermato che «l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti derivante dalle previsioni della legge elettorale in questione rispondeva a scopi legittimi, che sono in particolare quelli di: impedire le manovre e le intimidazioni delle organizzazioni criminali volte a infiltrarsi nei centri del potere politico; prevenire il commercio dei voti e l'indebitamento dei candidati per finanziare la loro campagna elettorale; favorire, infine, la presenza di candidati aventi una competenza specifica. Il Governo ricorda anche che esiste in Italia una lunga serie di norme penali ben più importante che nella maggior parte degli altri Paesi membri, volte giustamente a evitare il rischio di falsificare il risultato elettorale» (par. 55).

E, come noto, di tali argomenti la Corte EDU aveva tenuto conto nella sua decisione, dove si sosteneva con perentorietà che il sistema delle liste bloccate non avrebbe potuto essere considerato in contrasto con l'art. 3 del I Protocollo addizionale. Non soltanto, infatti, osservava la Corte europea, la maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa aventi un sistema elettorale assimilabile a quello dell'Italia adotta il meccanismo delle liste bloccate, ma, soprattutto, quel sistema

quanto tale (né ci dice in che modo deve essere instaurato il rapporto di rappresentanza). L'individuazione dei rappresentati è dunque un problema diverso e distinto dalla teoria della rappresentanza, indipendentemente dalla matrice considerata».

Sul punto specifico considerato, M. ARMANNI, *Il sistema delle liste bloccate. Riflessioni tra retorica democratica, divieto di mandato imperativo e ruolo dei partiti politici*, cit., pp. 6 ss., sottopone ad analisi critica gli argomenti che militano a favore della soluzione delle liste bloccate, tra i quali vengono indicati il rafforzamento del ruolo dei partiti come strumenti di selezione dei candidati e di definizione degli interessi intorno ai quali formulare la piattaforma programmatica ed elettorale, la più ampia possibilità di garantire in modo adeguato la rappresentanza d'interessi di gruppi minoritari, l'opportunità di evitare lotte interne tra le diverse correnti dei partiti, la tendenziale riduzione dei costi delle campagne elettorali con la riduzione dei rischi di condizionamento e di "localismo" del voto o, ancor peggio, la commissione di reati quali il voto di scambio. In argomento cfr. altresì G. TARLI BARBERI, *Le riforme elettorali della regione Toscana (I)*, in *Democrazia e Diritto*, 2004, p. 210 e ID., *I molti vizi e le poche virtù della nuova legge elettorale*, in *Democrazia e Diritto*, 2006, p. 36, nota 12; A. BARBERA, *La rappresentanza politica: un mito in declino?*, in *Quad. Cost.*, 2008, pp. 872 ss.

²¹ *Saccomanno e a. c. Italia*, ricorso n. 11583/2008, sentenza del 13 marzo 2012. Della Corte EDU cfr. altresì *Yumak e Sadak c. Turchia*, ricorso n. 10226/2003, sentenza del 30 gennaio 2007.

non compromette di per sé la libertà di voto del cittadino se si considera il quadro complessivo dei sistemi rappresentativi che valorizzano il ruolo costitutivo dei partiti politici nella costruzione della vita democratica. Le esigenze che possono essere perseguite dagli Stati nel loro margine di apprezzamento nella disciplina di questa materia possono andare dal contrasto all'influenza della criminalità organizzata sul risultato elettorale tenuto conto del contesto specifico italiano, alla prevenzione del commercio di voti o al favore per l'emersione di candidati che possiedono competenze specifiche.

Tra l'altro nella sentenza della Corte EDU si richiamava anche il rapporto 018(2006) sul diritto elettorale e l'amministrazione delle elezioni in Europa, adottato dalla Commissione di Venezia durante la sua 67^a sessione plenaria tenutasi il 9 e 10 giugno 2006, e sottoposto all'Assemblea parlamentare il 6 novembre 2006, nel quale tra l'altro si legge: «Gli effetti di un sistema elettorale particolare possono differire da un Paese all'altro e si deve riconoscere che i vari sistemi possono perseguire obiettivi politici divergenti se non addirittura antagonisti. Un sistema elettorale può favorire una stretta relazione tra gli elettori e i “loro” deputati di circoscrizione e un altro agevolare l'introduzione delle donne, delle minoranze o di specialisti nelle liste bloccate dei partiti».

È evidente che la questione delle liste bloccate deve essere affrontata nel contesto di una complessiva riflessione sul ruolo dei partiti politici e sul significato che oggi assume la disposizione di cui all'art. 49 della Costituzione. Ciò che è certo è che l'idea di risolvere la drammatica crisi della rappresentanza politica attraverso la possibilità per gli elettori di esprimere una o più preferenze, in un contesto nel quale i partiti non svolgono più la funzione a essi attribuita dalla Costituzione, «è destinata a rivelarsi illusoria»²².

²² M. ARMANNI, *Il sistema delle liste bloccate. Riflessioni tra retorica democratica, divieto di mandato imperativo e ruolo dei partiti politici*, cit., p. 8. Infatti l'A. sottolinea come «un sistema con partiti deboli, pur in presenza di liste bloccate, dovrebbe comunque favorire il rapporto diretto tra eletti ed elettori, sia che i primi vengano scelti tra coloro che sono stati inseriti in liste di partiti, sia che vengano eletti in liste facenti capo a movimenti e associazioni di natura non partitica; questi ultimi, del resto, avranno maggiori possibilità di ottenere candidati eletti proprio in ragione della debolezza dei partiti. All'opposto, in un contesto nel quale questi ultimi riescono ad avere un'effettiva presa sulla società, il meccanismo delle preferenze, come mostra la nostra esperienza repubblicana, non impedirebbe il controllo esercitato sulle candidature, né potrebbero immaginarsi canali alternativi di accesso alle cariche pubbliche elettive» (p. 8). E ancora: «Può certo affermarsi, e a ragione,

5. Conclusioni

È dunque senz'altro vero che la sentenza del 2014 «nulla (di chiaro) ha detto su numero delle preferenze e modalità di espressione del relativo voto», e che la sentenza del 2017 «non ha offerto indicazioni più stringenti»²³, ma una rilevante discontinuità tra le due sentenze deve essere segnalata. Mentre infatti la motivazione della sentenza del 2014 sembra tutta orientata a porre al centro della disciplina elettorale la sovranità individuale dell'elettore, quella della sentenza del 2017 si distingue per l'accento posto sul ruolo che la Costituzione assegna ai partiti politici. Nella sentenza n. 1 del 2014 la Corte aveva del tutto ignorato l'art. 49 della Costituzione: tale atteggiamento si spiega senz'altro con la presa d'atto della crisi profonda dei partiti, ma non si può certo negare che tale atteggiamento finisca al contempo per aggravare ulteriormente il sistema politico²⁴.

che la possibilità di scelta dei candidati al momento del voto potrebbe contribuire alla rigenerazione del sistema dei partiti, ma di tale processo rappresenterebbe comunque solo un aspetto. La scelta dei candidati da inserire nella lista resta comunque nelle mani delle segreterie dei partiti, ed essa potrà essere premiata o punita dagli elettori così come può esserlo oggi quella di avere inserito un candidato di una lista in una determinata posizione piuttosto che in un'altra all'interno della lista stessa. Quanto al profilo del rapporto fiduciario che dovrebbe legare eletti ed elettori, e della responsabilità che a esso si connette, si torna al tema del mandato imperativo e della interpretazione dell'art. 67 della Costituzione. Basti osservare, però, che la sanzione legata a tale responsabilità politica – la mancata ricandidatura o la mancata rielezione – può funzionare sia nel caso in cui esista un sistema con liste bloccate, sia nel caso in cui sia ammessa l'espressione di un voto di preferenza. Il partito che aveva candidato colui il quale ha male operato non lo ricandiderà: se lo facesse rischierebbe di ottenere un risultato elettorale negativo. Se ciò non avvenisse, la ragione va ricercata altrove, e non certo nell'eventuale esistenza delle liste bloccate; piuttosto, nel cattivo funzionamento dei meccanismi legati alla responsabilità politica. In tale prospettiva potremmo anzi dire (...) che proprio nel sistema delle liste bloccate il meccanismo della responsabilità politica opererebbe non già solo in una dimensione individuale e bilaterale (eletto – elettore) ma in una dimensione che si apre all'espresso riconoscimento dei partiti in Costituzione, e dunque definibile come trilaterale (eletto – partito – elettori). Ciò non sembra determini un depotenziamento della portata precettiva delle norme costituzionali richiamate, ma anzi ne consente la massima espansione e attuazione» (p. 23).

²³ M. LUCIANI, *Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, cit., p. 11.

²⁴ A commento dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dato origine al giudizio deciso nel 2014, E. GROSSO, *Riformare la legge elettorale per via giudiziaria?*

La stessa vicenda processuale che aveva condotto la Corte a pronunciarsi sulla legge elettorale nel 2014, come è stato rilevato da più parti²⁵, mostrava già i sintomi di una vera e propria rivolta nei confronti di un sistema politico-partitico che, pur se incapace di interpretare le attuali istanze sociali, aveva tentato di mantenere molte delle sue tradizionali funzioni. Sul punto dell'ammissibilità della questione la Corte nel 2017 non poteva tornare indietro, ma, nel merito, sembra aver rimesso i principi al loro posto, almeno in teoria²⁶. La responsabilità, ora, è tutta dei partiti.

Un'indebita richiesta di "supplenza" alla Corte costituzionale, di fronte all'ennesima disfatta della politica, cit., p. 10, scriveva: «Ma si può realisticamente immaginare che la Corte si presti a dichiarare l'incostituzionalità del meccanismo della lista bloccata con l'argomento che, in un'epoca di dissoluzione del sistema dei partiti e di crisi della politica, tale meccanismo non appare (più?) in grado di garantire un sufficiente collegamento tra l'elettore e l'eletto e in definitiva il corretto funzionamento del principio democratico-rappresentativo? Un tale salto nel vuoto, in una materia in cui la Corte costituzionale ha sempre dimostrato di agire con il massimo della prudenza, sembra davvero sommamente improbabile».

²⁵ Cfr. S. STAIANO, *La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale*, in *Rivistaic.it*, 2014, n. 2; ID., *Il giudizio sulla legge elettorale come decisione politica*, in *Federalismi.it*, 2017; M. LUCIANI, *La garanzia aristocratica della democrazia (a proposito della sent. Corte cost. n. 1 del 2014)*, in *Lo Stato*, 2014, n. 2, pp. 187 ss.

²⁶ ...riprendendo, tra l'altro, spunti assai interessanti della sua giurisprudenza più risalente: cfr., per esempio, la sentenza n. 203 del 1975, in materia di elezioni comunali, nella quale si legge che, con l'allora vigente modalità di presentazione delle liste alle elezioni comunali, «il legislatore ordinario ha voluto dare all'art. 49 della Costituzione un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori. Tale ruolo trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta del corpo elettorale. Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza costituzionale può assumere la circostanza che lo stesso legislatore le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle candidature». Per non dire altresì della sentenza n. 422 del 1995 dove, addirittura, la Corte, con una peraltro assai criticata sentenza di accoglimento, poi superata anche per effetto della revisione costituzionale dell'art. 51 della Costituzione, aveva dichiarato l'incostituzionalità delle norme allora vigenti che riservavano determinate percentuali delle liste dei candidati in base al genere, rimettendo così implicitamente «ai partiti – quali strumenti di partecipazione dei cittadini alla determinazione della vita politica e di selezione delle candidature – anche la risoluzione dei problemi relativi alla parità tra i sessi nell'accesso alla rappresentanza» (G. RIVOSECCI, *I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 8).



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)